

## **Omissis**

### **PREMESSO IN FATTO**

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:  
"1.- Con sentenza 9 - 28 gennaio 2013 n. 389 la Corte di appello di Milano ha confermato il rigetto, disposto dal Tribunale di Milano, della domanda proposta dall'avv. C.F. contro l'avv. L.C.G., per ottenere il pagamento della somma di Euro 4.000,00, quale corrispettivo dell'attività svolta come procuratore domiciliatario di M.G., nella causa di opposizione a precetto da questo promossa tramite l'avv. L.C. contro la s.p.a. W.A. Ha ritenuto la Corte di appello che - avendo il M. conferito procura disgiunta al C. ed alla L.C. e non risultando conferito alcun incarico di domiciliazione direttamente dall'avv. L. C. - solo il M. fosse tenuto al pagamento.

Il C. propone tre motivi di ricorso per cassazione, con atto notificato il 28 marzo 2013. L'intimata non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2703 c.c., sul rilievo che la firma del cliente apposta al mandato di difesa è stata autenticata dalla sola avv. L.C. e non da lui; solo questa, pertanto, dovrebbe ritenersi obbligata a corrispondere gli onorari al domiciliatario. Con il secondo motivo denuncia erronea interpretazione dell'istituto della domiciliazione, sul rilievo che il difensore è tenuto a rispondere del pagamento dei compensi al domiciliatario. Con il terzo motivo lamenta errata valutazione dell'attività professionale da lui svolta, sul rilievo che egli solo avrebbe compiuto l'attività necessaria ad ottenere il pagamento della somma dovuta al M. dalla Winterthur.

3.- I motivi sono inammissibili perchè non congruenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante la mancata autenticazione del mandato alle liti da parte del C., sul rilievo che - nel caso di procura disgiunta - ciascuno dei difensori nominali può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all'altro difensore, al quale siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta. Ha richiamato a supporto i principi formulati da Cass. n. 7021/2003 e Cass. n. 13252/2006.

La Corte di appello ha altresì rilevato che l'assunto del C., secondo cui egli solo avrebbe svolto attività difensiva, non ha trovato alcun riscontro probatorio.

A tali principi il ricorrente non ha risposto.

In particolare, nulla ha dedotto a sostegno delle sue ragioni, a fronte del fatto che la Corte di appello non ha escluso che egli abbia il diritto di essere pagato per l'attività che ha svolto; solo ha ritenuto che unico obbligato al pagamento sia il cliente, cioè il M., e non invece l'altro difensore, avv. L.C..

Su tale aspetto, che sarebbe l'unico rilevante al fine di dimostrare la fondatezza del ricorso, il ricorrente nulla ha dedotto. Donde l'ininfluenza, oltre che la genericità, dei motivi, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso.

5.- Propongo che in tal senso si provveda, con ordinanza in Camera di consiglio". - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

- Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

- Il ricorso è inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, per la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso principale.

### **P.Q.M.**

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.